



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 22 GIUGNO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA

LE AUTONOMIE.IT

IL PROCEDIMENTO, IL RESPONSABILE E I TEMPI ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE 241/90.. 4

L'EVENTO

FORUM ASMENET.....5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 6

+30% IN 20 ANNI CON LIBERALIZZAZIONI E RIFORMA P.A. 7

PA, ITALIA PEGGIORE IN UE PER PAGAMENTI..... 8

STUDI DI SETTORE SARANNO REGIONALI..... 9

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ NON DECORRE SE C'È ANCORA IL LAVORO 10

IL LAZIO SPOSA IL PROGETTO "MORE4ENERGY"..... 11

IL SOLE 24ORE

INTRECCIO DI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEGLI ATIPICI 12

Bonus negato a chi è iscritto a casse private - Domande da presentare entro il 30 giugno

DISOCCUPAZIONE PER I PRECARI DI «LUNGO CORSO» 13

IL MINIMO/L'indennità scatta se si totalizzano almeno 52 settimane di contributi nell'ultimo biennio

NELLE REGIONI CASE ECOLOGICHE..... 14

Pannelli solari e altri impianti per nuovi edifici e ristrutturazioni - A partire da gennaio 2010 ogni unità appena edificata dovrà assicurare una produzione energetica di almeno 1 kW

IL LAZIO VUOLE IL RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE..... 15

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO/Prescritta l'adozione di superfici permeabili e la realizzazione di impianti per il filtraggio e la riduzione dei consumi

ANCHE IL FRIULI AVVIA IL SUO PIANO 16

ITER SNELLO PER IL FOTOVOLTAICO 17

REGOLE BOCCIALE DALLA CONSULTA 18

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

SUI PIANI TERRITORIALI IL PARERE È DELLA GIUNTA 19

IL NODO/La legge della Lombardia non precisa quale sia l'organo competente a esprimersi sul documento varato dal Comune

CAMBI D'USO E AMPLIAMENTI SOLO SE SI RISPETTA L'ACUSTICA 20

REGOLE SPECIALI/Gli uffici e le abitazioni devono rispettare parametri diversi cui uniformarsi in caso di trasformazione

LA PARTITA IVA FERMA INCARICHI..... 21

La legge 69/2009 cita solo i co.co.co. tra le deroghe alla laurea

ALL'ATTO SERVE IL «SÌ» PREVENTIVO 22

L'EUROPA BOCCIA LO STOP ALLA GARA PER LE CONTROLLATE 23

NORMA TROPPO RIGIDA/L'esclusione automatica delle imprese in situazioni di collegamento fra loro eccede lo scopo di tutelare trasparenza e concorrenza

INFILTRAZIONI ANCHE SENZA REATI CERTI..... 24

LA FALSA ATTESTAZIONE CREA DANNO.....	25
SEMAFORO ROSSO SOLO PER CHI PEGGIORA I CONTI DELLA SOCIETÀ.....	26
SANZIONI DISCIPLINARI AD ALTISSIMA VELOCITÀ.....	27
<i>Nel nuovo Codice pratiche chiuse in 60 giorni o 120 nei casi più gravi</i>	
IL CALENDARIO DIVIDE PUNIZIONI E PROCEDURE.....	28
<i>CRITERI DISTINTI/Le modalità dipendono dal momento dell'accertamento mentre l'epoca del fatto decide la pena</i>	
BINARIO PARALLELO RISPETTO AL TRIBUNALE.....	29
IL GIUDIZIO PUÒ ANCHE RIDURRE LE MANSIONI.....	30
LA PENSIONE NON FERMA IL VERDETTO.....	31
DAL CONTRATTO L'ULTIMO STOP ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI.....	32
<i>LA REGOLA/L'ipotesi di accordo prevede aumenti solo per il fondo variabile e non lascia spazio per ulteriori promozioni</i>	
ITALIA OGGI	
PIANO CASA, REGIONI A RUOTA LIBERA.....	33
<i>Ammessi ampliamenti anche per i condomini o i capannoni</i>	
CAMPANIA, UMBRIA E VENETO IN DIRITTURA.....	34
LA REPUBBLICA	
BALLOTTAGGI, REBUS DELLE ASTENSIONI.....	36
<i>In diminuzione i votanti nei Comuni e nelle Province</i>	
IL POSTINO NON SUONA PIÙ, LA LETTERA ARRIVA ON LINE.....	37
<i>Rivoluzione dalla Svizzera, da luglio anche per i clienti italiani. "Sicurezza garantita"</i>	
LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA	
STATO E COMUNI SONO PESSIMI PAGATORI E METTONO A RISCHIO I FONDI IMMOBILIARI.....	38
<i>Nel corso del primo trimestre del 2009 la Pubblica Amministrazione ha pagato in media con 52 giorni di ritardo ma per le locazioni è arrivata spesso a sfiorare i 12 mesi. Danneggiando i 500.000 risparmiatori che hanno investito nel settore</i>	
CORRIERE ECONOMIA	
LE MANI DEI SINDACI SU 5 MILA AZIENDE.....	39
<i>Cresce il peso dei comuni sul mercato. Con risultati alterni. Il caso dell'Amia di Palermo</i>	
LA GAZZETTA DEL SUD	
A SIBARI LA "DUE GIORNI" DELLA SORVEGLIANZA POR.....	40
UN PIANO TERRITORIALE IN QUATTRO COMUNI PER "GESTIRE" IL TEMPO.....	41

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Il procedimento, il responsabile e i tempi alla luce della riforma della legge 241/90

La giornata di studio si propone di fornire agli strumenti conoscitivi ed operativi necessari alla corretta gestione dei procedimenti amministrativi, partendo dall'analisi della legislazione vigente, comprese le recentissime novità introdotte dalla nuova legge sulla semplificazione e degli ultimi ordinamenti giurisprudenziali. Una corretta gestione dei procedimenti amministrativi ed un'attenta redazione degli atti rappresentano un momento chiave nell'attività dell'ente locale. Garantire il conseguimento dell'obiettivo con efficacia ed efficienza nella legalità significa produrre atti nel minor tempo possibile, con il minor dispendio possibile di energie, senza aggravamenti procedurali ed al riparo da eventuali attacchi sul piano giurisdizionale. È per questa ragione che si dedicherà particolare attenzione al ruolo del responsabile del procedimento e alle relazioni intercorrenti tra questi e il dirigente o incaricato di posizione organizzativa. La giornata di formazione avrà luogo il 25 GIUGNO 2009 con il relatore il Dr. CESARE MASTROCOLA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

SEMINARIO: ASSUNZIONI, DOTAZIONI ORGANICHE, INCARICHI DI COLLABORAZIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME DEL PUBBLICO IMPIEGO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14-19-28

<http://formazione.asmez.it>

L'EVENTO



Quest'anno il forum Asmenet è focalizzato sul programma Ali, promosso e cofinanziato dal Cnipa e inserito in una rete che ha raggiunto ormai 1520 enti locali in tutta Italia.

Il Forum Asmenet 2009 si terrà presso l'Hotel Ramada - Via G. Ferraris, 40 - Napoli

Per maggiori informazioni:

<http://www.asmez.it/forumAsmenet2009/index.htm>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **il DPR 25 maggio 2009** - Scioglimento del Consiglio comunale di Zerbolò;
- b) **la deliberazione CIPE 8 maggio 2009** - Parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 112/2008 sullo schema del Piano nazionale per l'edilizia abitativa.

NEWS ENTI LOCALI

CONFINDUSTRIA

+30% in 20 anni con liberalizzazioni e riforma p.a.

Il prodotto interno lordo in Italia potrebbe crescere nei prossimi venti anni del 30%. E' quanto stima il Centro studi Confindustria che, negli scenari economici, sottolinea come la crescita del pil potrebbe essere spinta dall'intervento delle riforme. In particolare - ha sottolineato il direttore del Centro studi, Luca Paolazzi - "il prodotto interno lordo potrebbe potenzialmente crescere nei prossimi 20 anni del 30% solo se si interviene in quattro settori in particolari: la riduzione della burocrazia, o comunque una pubblica amministrazione più efficiente, il potenziamento delle infrastrutture, l'allineamento del capitale umano o di cultura verso altri paesi, le liberalizzazioni". Discorso a parte viene poi fatto per il Mezzogiorno per il quale - ha aggiunto Paolazzi - "le politiche messe a punto per tutto il paese e mirate alla maggiore efficienza nei settori più colpiti devono essere accentuate al Sud, perché ali gli effetti sono maggiori e amplificati".

Fonte: ASCA

NEWS ENTI LOCALI

CGIA MESTRE

Pa, Italia peggiore in UE per pagamenti

Tra i principali paesi dell'Unione Europea la Pubblica amministrazione italiana è la peggiore pagatrice. Una condotta che costa alle aziende italiane circa 10 miliardi di euro l'anno. È quanto stima la Cgia di Mestre, precisando che il costo è "un fardello imputabile ai ritardi di pagamento che penalizza il sistema economico che a causa dei problemi provocati dal ritardo nell'incasso delle fatture, costringe molti imprenditori a ricorrere a prestiti bancari per finanziare la loro attività. E a questo extraonere si devono aggiungere i costi, difficilmente quantificabili, delle risorse umane impegnate nel sollecito dei pagamenti". Solo nei confronti della sanità italiana - spiega Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre - "le imprese vantano crediti per 33 miliardi di euro. Complessivamente nei confronti della Pubblica amministrazione le aziende private devono ancora riscuotere una somma che si aggira, secondo recenti stime dell'ABI, tra i 50 e i 60 miliardi. Una situazione che non ha eguali in Europa". Ma le cose non vanno meglio nemmeno quando si fa riferimento a transazioni commerciali tra imprese private. "Secondo una ricerca effettuata qualche anno fa dall'Ue - prosegue Bortolussi - è emerso, soprattutto in Italia, che i ritardi di pagamento imputabili alle grandi imprese si verificano con una frequenza doppia rispetto a quelli addebitabili alle PMI. Inoltre, la durata delle dilazioni è doppia nel caso dei pagamenti effettuati dalle grandi imprese alle PMI rispetto a quelli effettuati da queste ultime alle grandi imprese".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

FISCO

Studi di settore saranno regionali

Come previsto dalla manovra d'estate, a partire dal 2008 l'uso degli studi di settore in sede di controllo é ammesso solo se pubblicati in Gazzetta ufficiale prima della scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella circolare con cui illustra le novità introdotte in materia di studi di settore. Tra i temi trattati dalla circolare, riferisce una nota, ci sono anche gli uffici chiamati, "causa crisi", a verificare la sussistenza della pretesa anche con l'ausilio di "ulteriori elementi" rispetto alle risultanze dei parametri. Si affronta poi il tema dei Comuni in campo per l'elaborazione degli studi su base regionale e locale. Il documento di prassi fa inoltre un focus sui nuovi indicatori di normalità economica, che fanno parte integrante della seconda tranche di studi sottoposta a revisione, sui correttivi anti-crisi e sulle novità di modelli e Gerico 2009. Con la manovra d'estate, ricorda l'Agenzia delle Entrate, é partito il conto alla rovescia per l'elaborazione degli studi di settore su base regionale e locale entro la fine del 2013. La loro predisposizione deve tenere conto delle differenze che possono evidenziarsi a livello territoriale, in termini di prezzi e tariffe, nelle prestazioni di servizi e nelle cessioni di beni, con un occhio di riguardo ai modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica. Inoltre, secondo le linee operative dettate dal decreto del ministero dell'Economia del 19 maggio sul modello della dichiarazione Ici, i Comuni entrano in campo attivamente nella predisposizione dei nuovi studi, sia all'interno della commissione degli esperti che negli osservatori regionali.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

La cessazione dell'attività è requisito necessario per il diritto alla quiescenza

La pensione di anzianità non decorre se c'è ancora il lavoro

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con l'Interpello n. 19 del 20 marzo 2009, ha confermato che, per i lavoratori dipendenti, la cessazione del rapporto di lavoro è requisito necessario per il diritto alla pensione di anzianità. Occorre, cioè, che si determini lo “stato di bisogno” che giustifichi l'erogazione della prestazione sociale. Per lo stesso motivo non è consentito attivare un nuovo rapporto di lavoro – con lo stesso o con altro datore di lavoro – prima che sia intervenuta la decorrenza della pensione. Pertanto, nel mese di decorrenza della pensione il pensionato non può avere redditi derivanti da un nuovo rapporto di lavoro.

Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2009

NEWS ENTI LOCALI

EFFICIENZA ENERGETICA

Il Lazio sposa il progetto “More4energy”

L' accordo per la partecipazione da parte del Lazio al progetto “More4energy” nell'ambito del programma europeo “Interreg4c” (helping regions to share solutions) è stato recentemente firmato presso il Politecnico di Valencia. Impegno di spesa per la Regione Lazio 105.000 euro, con l'obiettivo di migliorare le politiche energetiche regionali e diffonderne le buone pratiche in altre realtà regionali in cui non hanno messo ancora radici. Si è pronunciato in questo senso Filiberto Zaratti, Assessore all'Ambiente della Regione Lazio. “La funzione della Regione Lazio in questo progetto sarà quella di assistere Regioni con minore esperienza in materia verificando la possibilità di trasferire le buone pratiche sulle rinnovabili e sull'efficienza energetica, che hanno riscontrato successo nella nostra Regione e che stiamo incrementando proprio in questo periodo grazie ai bandi Por sull'efficienza energetica e sulle rinnovabili.” Il progetto More4energy, che ha la durata di tre anni, consentirà l'erogazione di 74 milioni di euro di fondi comunitari a favore di **enti locali** e **PMI** per migliorare la sostenibilità della nostra Regione”.

CRISI E WELFARE - Gli ammortizzatori in deroga

Intreccio di requisiti per il sostegno al reddito degli atipici

Bonus negato a chi è iscritto a casse private - Domande da presentare entro il 30 giugno

Una tantum per i collaboratori, sostegno agli apprendisti e misure in difesa di tutti i lavoratori subordinati che siano stati sospesi a causa della crisi. Intanto, a otto giorni dal termine del 30 giugno per presentare la domanda, non è del tutto assimilato l'identikit dei soggetti che hanno i requisiti per il bonus e sulle modalità per ottenerlo. Le istruzioni del Welfare in realtà non mancano: un decreto ministeriale e tre circolari dell'Inps stabiliscono in dettaglio il profilo dei beneficiari e i tempi delle richieste. Per usufruire dei bonus governativi, si dovranno infatti possedere alcuni requisiti fissati dalla legge. In particolare, gli aiuti a co.co. co. e lavoratori subordinati sono stati disciplinati dalle leggi 2/2009 e 33/2009 che definiscono gli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente. D'altra parte, dopo le ultime rilevazioni Istat, il governo sembra intenzionato a potenziare le misure a sostegno di chi è stato licenziato o sospeso. Venerdì scorso, il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha spiegato: «Stiamo pensando di dare un bonus alle aziende che decidono di non mettere i lavoratori in cassa integrazione o che riassumono cassintegrati». E il ministro ha aggiunto che i lavoratori che percepiscono ammor-

tizzatori sociali potranno capitalizzare il sussidio ed usarlo per avviare un'attività autonoma. Intanto, per sostenere chi è stato espulso dal ciclo produttivo a causa della crisi economica, il governo ha già stanziato 289 milioni di euro per il 2009, 304 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 54 a decorrere dal 2012. L'erogazione dei contributi spetterà all'Inps e agli enti bilaterali competenti, ma la concessione degli ammortizzatori sarà, in generale, di competenza regionale. L'obiettivo è sostenere la galassia degli atipici, cioè i lavoratori caratterizzati da precarietà contrattuale e salari spesso inferiori ai mille euro al mese, nonché i primi a rimanere senza tutele quando le aziende chiudono. E infatti, secondo il rapporto Istat del 2008, gli atipici rappresentano «l'aggregato più esposto ai rischi della crisi». Sui numeri in gioco, si sono confrontati nelle scorse settimane il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, secondo il quale 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non avrebbero diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento, e il Governo che ha contestato questa stima. Secondo l'Isfol, - l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - la platea dei potenziali interessati alle misure governative supera i tre

milioni di lavoratori, di cui più di un terzo sono collaboratori. Secondo stime dell'Adapt -Fondazione Marco Biagi gli incentivi economici per i collaboratori dovrebbero interessare 75mila persone, ovvero quasi il 10% del totale. E il ministro del Lavoro alza la stima dei co.co.pro. interessati: tra il 10% e il 15%. Al di là delle querelle sui numeri, sono proprio i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli a progetto, i protagonisti delle misure di sostegno. Per loro, in caso di cessazione del contratto di collaborazione, spetta l'una tantum, quest'anno pari al 20% del reddito del 2008 e al 10% del reddito per i due anni successivi. In ogni caso, per fruire del contributo bisogna soddisfare alcune condizioni, in particolare l'iscrizione esclusiva alla gestione separata dell'Inps e la monocommitenza. Di riflesso, sono esclusi dall'una tantum tutti gli iscritti a casse previdenziali diverse dall'Inps, quindi i detentori di partita Iva e i collaboratori che producono reddito autonomo. Inoltre, per beneficiare delle misure, i parasubordinati devono aver incassato nel 2008 un reddito compreso tra i 5mila e 13.819 euro e aver accreditato alla gestione separata previdenziale un certo numero di mensilità. Infine, la richiesta di sostegno da parte del co.co. co.

deve essere accompagnata da una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale: per presentare le domande, se si è già stati licenziati, c'è tempo fino al 30 giugno. Anche gli apprendisti potranno fruire degli incentivi predisposti dall'impianto normativo a favore dei precari. Il presupposto per accedere ai contributi è la sospensione per crisi aziendale o il licenziamento, e i requisiti per beneficiare del supporto consistono nell'aver prestato almeno tre mesi di servizio e nel rilascio della stessa dichiarazione dei collaboratori circa la disponibilità a un nuovo lavoro o a un percorso professionalizzante. In base all'articolo 19 della legge 2/2009, è prevista anche un'indennità di disoccupazione per tutti i lavoratori subordinati - a prescindere dalla qualifica contrattuale - sospesi dal lavoro a causa di una crisi aziendale, che non abbiano diritto alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Sia per gli apprendisti sia per i lavoratori subordinati la durata dell'indennità di sospensione o disoccupazione non potrà superare il tetto delle 90 giornate lavorative.

Gianluca Schinaia

CRISI E WELFARE - Gli ammortizzatori in deroga/Analisi

Disoccupazione per i precari di «lungo corso»

IL MINIMO/L'indennità scatta se si totalizzano almeno 52 settimane di contributi nell'ultimo biennio

È a dir poco incerto il numero dei lavoratori italiani privi di ammortizzatori sociali. La Banca d'Italia ha recentemente stimato in 1,6 milioni i lavoratori, dipendenti e parasubordinati, che non hanno diritto a un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro (circa il 7% della forza lavoro). Il governo ha contestato l'attendibilità di questa stima, rimarcando come il "pacchetto anti-crisi" abbia sostanzialmente garantito una copertura non solo a tutti i settori produttivi, ma anche a tutte le tipologie di lavoro dipendente e persino ai collaboratori a progetto, in regime di monocommittenza, con una misura sperimentale una tantum. I dati a disposizione, a partire da quelli relativi alle comunicazioni obbligatorie sui contratti attivi e sulle relative cessazioni, non consentono, allo stato, valutazioni particolarmente attendibili sulla platea dei beneficiari. L'esatta individuazione della platea dei lavoratori coperti dagli ammortizzatori risente di una incerta ricostruzione della normativa vigente, a seguito delle misure introdotte per fronteggiare la crisi in atto. Misure rivolte, in prima battuta, alla conservazione del rapporto di lavoro attraverso un ampio ricorso alle diverse tipologie di cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria, in deroga) ovvero, per le imprese che non intendono beneficiare degli strumenti tradizionali, alla indennità di disoccupazione per sospensione (e non cessazione) del rapporto di lavoro con il concorso di un ente bilaterale. Rispetto a questa ipotesi è fuori discussione che tutte le forme di lavoro dipendente siano oggi coperte. Il pacchetto anticrisi ha infatti espressamente previsto che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga «possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati». Diversa è l'ipotesi di tutela del reddito in caso di perdita del posto di lavoro, là dove cioè le misure di sospensione del rapporto di lavoro siano esaurite. Solo i lavoratori con almeno 2 anni di assicurazione presso l'Inps e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto hanno diritto alla indennità di disoccupazione in caso di licenziamento o cessazione di un contratto a termine. Vero è, tuttavia, che i lavoratori

che non soddisfino i requisiti previsti per la indennità di disoccupazione con requisiti normali, ma possano far valere 2 anni di assicurazione presso l'Inps con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda e almeno 78 giornate lavorate nell'anno solare precedente, hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Nonostante una radicata convinzione di segno contrario, anche i lavoratori temporanei possono dunque accedere alla indennità di disoccupazione purché abbiano un minimo di anzianità lavorativa. Esiste certamente una platea residuale di lavoratori dipendenti, di non facile quantificazione, che resta esclusa dall'indennità di disoccupazione. Ma questo in funzione di soglie di accesso volte a garantire una tutela del reddito unicamente a persone che siano effettivamente inserite nel mercato del lavoro evitando, per contro, facili abusi e degenerazioni che inevitabilmente scaturirebbero dalla concessione del sussidio anche solo per poche settimane di lavoro e senza aver versato contributi. Non mancano peraltro interventi specifici, come nel caso del lavoro interinale, in cui risorse aggiuntive sono state

previste con il concorso delle parti sociali per coprire, in funzione delle caratteristiche del settore, gruppi di lavoratori meritevoli di tutela che non integrano i requisiti di legge. E stata invece esclusa l'estensione della indennità di disoccupazione ai collaboratori coordinati e continuativi, che risultano beneficiari unicamente di una misura una tantum di tutela in caso di monocommittenza. Questo perché o si tratta di lavoratori dipendenti mascherati, e allora la tutela è necessariamente un'altra e ben più consistente, ovvero, come dovrebbe essere per legge, di lavoratori autonomi genuini che lavorano a risultato e a proprio rischio e che, come nel caso delle partite Iva e dei professionisti, non necessitano delle tutele del lavoro dipendente. Rispetto al lavoro a progetto la principale criticità, su cui dovrebbe intervenire il legislatore, è piuttosto l'impossibilità di poter cumulare i periodi svolti come collaboratori con quelli svolti come dipendenti al fine di poter beneficiare della indennità di disoccupazione.

Michele Tiraboschi

FONTI RINNOVABILI - In molti casi le normative locali anticipano quella di livello nazionale

Nelle Regioni case ecologiche

Pannelli solari e altri impianti per nuovi edifici e ristrutturazioni - A partire da gennaio 2010 ogni unità appena edificata dovrà assicurare una produzione energetica di almeno 1 kW

Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire: nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma che imponga l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Mentre per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica minima è di 5 kW. La legge 14/2009 ha prorogato di un anno - al 19 gennaio 2010 - il termine di decorrenza della norma. Ma alcune leggi regionali hanno giocato d'anticipo, dettando norme che valgono sempre e comunque per gli edifici di nuova costruzione nonché per le ristrutturazioni e/o gli aumenti volumetrici. **Lazio** (legge 26/2007). I Comuni che favoriscono l'impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici entro il 10 aprile 2008

hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei fondi previsti. Inoltre, come previsto dalla legge 6/2008, le fonti rinnovabili debbono soddisfare il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. **Liguria** (legge 22/2007). Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici. Essi debbono essere dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda a uso sanitario non inferiore al 50% (percentuale innalzata, dal 30%, dalla legge 16/2009). Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda. **Piemonte** (legge 13/2007). Impone che almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio sia assicurato da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia. **Campania** (legge 1/2008).

Prevede che i Comuni inseriscano nei regolamenti disposizioni per l'utilizzo di pannelli solari termici e fotovoltaici. **Emilia Romagna** (deliberazione assemblea legislativa 156/2008). La Regione riproduce in toto il dettato delle Finanziarie. Tuttavia, in caso di impossibilità tecniche, c'è l'alternativa del collegamento a una rete di teleriscaldamento; l'adozione di impianti di micro-cogenerazione; il collegamento a impianti di fonti rinnovabili comunali. L'Emilia Romagna prevede, infatti, di realizzare piattaforme fotovoltaiche diffuse nel territorio. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni o di nuove installazioni, l'impianto dovrà essere progettato in modo che almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria sia coperto da fonti rinnovabili. **Lombardia** (Dgr 8475/2008). Dispone che metà dell'acqua calda provenga da fonti rinnovabili oppure da una rete di teleriscaldamento, che sia alimentata anche da combustione di rifiuti e/o bio-gas, o da reflui energetici di un processo produttivo. Le eccezioni debbono essere giustificate da relazione tecnica. **Puglia** (legge 3/2009).

Si riprende la norma nazionale, ma il termine di decorrenza è anticipato al 1° gennaio 2009. **Provincia di Trento** (legge 1/2008). Impone di soddisfare almeno il 50% dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20% per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica con fonti energetiche rinnovabili o con la cogenerazione-rigenerazione. **Umbria** (legge 17/2008). Non è previsto nessun obbligo di fonti rinnovabili nei centri storici e sono fatti salvi i limiti per gli edifici con vincoli architettonici o paesaggistici. Altrove è ripreso il dettato della norma nazionale per nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie, con in aggiunta quello della necessità di pannelli solari termici con copertura del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per favorire l'utilizzo di energia solare la legge impone anche agli strumenti urbanistici di individuare le aree per i nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento.

Silvio Rezzonico
Giovanni Tucci

FONTI RINNOVABILI – Efficienza «idrica». Necessari sistemi integrativi di raccolta ed erogazione

Il Lazio vuole il recupero delle acque piovane

DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO/Prescritta l'adozione di superfici permeabili e la realizzazione di impianti per il filtraggio e la riduzione dei consumi

La Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell'edificio, anche alle «caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche». La norma è terribilmente vaga e quindi, come troppo spesso accade, inapplicabile. Tuttavia alcune Regioni hanno legiferato in modo ben più preciso, presupponendo due ipotesi di risparmio idrico: quello obbligatorio, previsto in caso di nuovi interventi; e quello volontario, in caso di opere con standard edilizi molto elevati, che possono perciò avere diritto ad agevolazioni urbanistiche e a contributi, in base a un punteggio in cui il recupero delle acque da pioggia ha un suo peso, insieme ad altri fattori (per esempio risparmio energetico, materiali eco-compatibili, ridotto inquinamento dell'aria e così via). **Lombardia** (regola-

mento 2/2006). I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono prevedere contatori di consumo e dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata. Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell'acqua calda potabile, anche con regolazione a orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti e vasche di invaso, possibilmente interrata. **Toscana** (decreto presidente giunta 2/2007, articoli 16-19). Gli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e i regolamenti edilizi già vigenti devono prevedere che - nella costruzione di nuovi edifici e nell'ampliamento di quelli esistenti - almeno il 25% della superficie fonda-

ria sia «non impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che consenta l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche». Anche i nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata devono essere realizzati in modo tale da consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. I regolamenti edilizi dovranno poi imporre la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare. Il regolamento 15/2009 aggiunge che per le grandi strutture di vendita (da 5 a 15 mila metri quadrati) occorre assicurare la raccolta delle acque piovane. **Marche** (regolamento 2/2007). Negli alberghi il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto e nei campeggi i 10 litri/minuto. Le acque reflue devono essere adeguatamente trattate anche in caso di impossibilità di collegarsi alla rete fognaria. **Lazio** (legge 6/2008). Imposto nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni il recupero

delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione, l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati; l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria e acqua; l'impiego di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50% della superficie. **Puglia** (legge 13/2008). Richiesto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti. I criteri saranno definiti con apposito regolamento (non ancora emanato, però). **Provincia di Trento** (legge 1/2008). Previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.

FONTI RINNOVABILI - *L'altro fronte.* La possibilità di ampliamento diventa permanente

Anche il Friuli avvia il suo piano

In Friuli-Venezia Giulia le possibilità di ampliare le abitazioni previste dal piano casa saranno permanenti e non limitate a 12-18 mesi come nelle altre Regioni. Lo prevede il Ddl «Codice regionale dell'edilizia», approvato in via preliminare lo scorso giugno dalla giunta regionale e ora al vaglio del consiglio delle autonomie locali. Ragione di questa scelta, spiega l'assessore alla Pianificazione territoriale, Federica Seganti, è «evitare le sperequazioni tra i cittadini, perché la possibilità di ampliare la casa, per quanto prevista una tantum, deve essere costante nel tempo». Per gli ampliamenti di edifici esistenti (solo residenziali) il limite sarà di 200 metri cubi per tutti gli immobili e non del 20% del volume come previsto nell'intesa Stato-Regioni. L'ampliamento potrà avvenire in deroga a distanze, superfici e volumi previsti negli strumenti urbanistici comunali. Ma bisognerà rispettare le disposizioni tipologiche - architettoniche e di allineamento degli edifici o di protezione del nastro stradale, oltre alle distanze previste dal Codice civile e alle prescrizioni in materia di sicurezza statica, antisismica, igiene, barriere architettoniche e paesaggio. Inoltre, l'intervento dovrà comportare il miglioramento della qualità architettonica (definita dagli strumenti comunali) ed energetica (definita dalle leggi di settore, anche se non è esclusa l'adozione di un regolamento ad hoc o una maggiore

precisazione del testo di legge). Un'altra peculiarità riguarda il bonus del 35% di cubatura. Il testo friulano lo concede in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, senza richiedere - come in altre Regioni - la demolizione e la ricostruzione. L'intervento, comunque, è possibile solo fuori dai centri storici (zone omogenee «A» e «Bo»), mentre al loro interno si può intervenire sui sottotetti senza modificare la sagoma dell'immobile. Anche in questo caso si può derogare agli strumenti locali, ma bisogna rispettare l'obiettivo di efficienza, che si coniuga all'obbligo di ricorrere a fonti rinnovabili. I contributi di costruzione, sia per gli ampliamenti che per le ristrutturazioni, non sono dovuti fino al 20% di au-

mento. Quanto ai titoli abilitativi, la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti che comportino un aumento fino al 10% del volume dell'edificio è considerata attività edilizia libera. Se l'aumento è tra il 10% e il 20% sarà necessaria la Dia, mentre oltre tale soglia servirà il permesso di costruire. Il permesso di costruire serve anche per tutti gli interventi di ampliamento che non comportano la realizzazione di pertinenze. Dopo il parere del consiglio delle autonomie locali, il Ddl sarà approvato definitivamente dalla giunta e approderà in consiglio. Il varo della legge è atteso per settembre o ottobre.

Fabrizio Patti

FONTI RINNOVABILI - Calabria

Iter snello per il fotovoltaico

La Calabria ha di recente dettato, con la legge 142/2008, procedure per l'autorizzazione degli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, e in particolare del fotovoltaico. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, e non necessitano quindi di alcuna autorizzazione, ma di una semplice comunicazione al Comune, gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e che non sporgano dal tetto stesso. Identico discorso per quelli eolici con altezza

complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a un metro. Qualora non ricorrano questi requisiti, sono comunque sottoposti a semplice Dia (denuncia di inizio attività) gli impianti eolici di potenza fino a 60 kW, quelli fotovoltaici fino a 20 kW, quelli idraulici fino a 100 kW, quelli a biomasse fino a 200 kW e quelli a gas di discarica fino a 250 kW. La Dia può bastare anche per impianti di potenza superiore, fino a 600 kW, in casi ben specifici: per esempio impianti per autoproduzione, fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edili-

zie industriali, commerciali, agricole; impianti idroelettrici, o a biomassa, posti all'interno dello stesso tipo di edifici. In tal caso però sono fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. Sia per gli impianti soggetti a comunicazione che per quelli sottoposti a Dia i proprietari debbono comunicare l'eventuale cessazione dall'attività e a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature. Solo gli impianti più grandi restano quindi sottoposti alla più gravosa procedura dell'Au-

torizzazione unica. I loro proponenti debbono possedere i requisiti previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività a essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico. La legge definisce poi la documentazione necessaria da allegare.

FONTI RINNOVABILI – Basilicata

Regole bocciate dalla Consulta

Pannelli fotovoltaici su tutte le nuove costruzioni? Non è proprio così, come in genere si dice. Infatti, la norma nazionale che scatterà dal 2010 prevede soltanto che il kW di elettricità - che dovrà essere prodotto per ogni unità residenziale - provenga da «fonti rinnovabili». Perciò, si potrà trattare anche di altri impianti: geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell'energia dal vento che in questo ultimo anno c'è stata un'incredibile accelerazione, soprattutto in molte regioni meridionali. Gli inconvenienti dell'eolico sono due. Il primo è il costo dell'impianto, giustificato solo per un condominio o

un'azienda agrituristica (sono da investire almeno 50mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale. Ed è su quest'ultimo nodo che è destinata ad avere un'importanza cruciale una recentissima sentenza della Corte costituzionale (29 maggio 2009, n.166), che ha ritenuto illegittimo l'articolo 6 della legge 9/2007 della Regione Basilicata (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre Regioni, che regolano l'inserimento degli impianti eolici nel paesaggio. La Consulta ha ritenuto che ogni norma regolatrice in proposito debba rifarsi necessariamente alle linee

guida previste al comma 10 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, che non sono state ancora emanate. Il comma sancisce che «in conferenza unificata, su proposta del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3» relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le stesse linee guida debbono «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesag-

gio». Ebbene, l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la salvaguardia dell'ambiente. Le Regioni debbono adeguare le loro norme a tali linee guida entro 90 giorni e - al limite -incrementare le relative tutele. Questo però non consente alle Regioni di individuare in completa autonomia i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, così come aveva fatto l'articolo 6 della legge 9/2007 della Basilicata, recependo una delibera di Giunta (la 2920/2004).

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.9**URBANISTICA. L'orientamento del Consiglio di Stato**

Sui piani territoriali il parere è della giunta

IL NODO/La legge della Lombardia non precisa quale sia l'organo competente a esprimersi sul documento varato dal Comune

È la giunta provinciale l'organo competente in via ordinaria a verificare la compatibilità del piano comunale di governo del territorio (Pgt) con il piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). A chiarirlo è il Consiglio di Stato, che è intervenuto su uno dei punti più controversi della procedura di formazione dei nuovi strumenti urbanistici in Lombardia. La decisione è particolarmente rilevante, perché la riforma urbanistica introdotta nel 2005 dalla legge regionale lombarda n. 12 è ben lontana dall'essere compiutamente attuata, come dimostrano i dati forniti all'Eire dalla Regione Lombardia nel convegno Dia Piper-Ance del 9 giugno sulla legge sul governo del territorio. Sui 1.547 Comuni lombardi, solo 115 hanno approvato i piani di governo del territorio (Pgt) - mentre altri 191 li hanno solo adottati - in sostituzione dei piani regolatori generali (Prg), che perderanno di efficacia il 31 marzo 2010. Alla luce dell'esperienza recente, uno dei nodi più difficili da sciogliere è l'interpretazione dell'articolo 13, comma 5 secondo periodo, della legge 12/2005, che assegna alla Provincia il compito di verificare la compatibilità del Pgt con il Ptcp, senza indi-

care l'organo competente a determinarsi in merito. La prassi amministrativa si era orientata nell'assegnare il compito alla giunta provinciale, ma il Tar Milano, con la decisione n. 5219/2008, aveva annullato gli atti comunali di revisione della strumentazione urbanistica generale valutati dalla giunta provinciale, ritenendo che su di essi dovesse necessariamente esprimersi il consiglio provinciale. Secondo il Tar, la competenza consiliare sarebbe derivata dal principio di ripartizione delle competenze fissato dall'articolo 42, comma 2, lettera h), del Testo unico sugli enti locali (Dlgs 267/2000), che attribuisce alla competenza consiliare i «...piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe a essi», nonché i «pareri da rendere per dette materie». Nonostante la chiara lettera della sentenza - che però ha efficacia solo rispetto ai casi trattati - le Province lombarde hanno proseguito a verificare la compatibilità dei Pgt con atto di giunta, mettendo in dubbio la legittimità e l'efficacia di tutti i nuovi Pgt ove impugnati per violazione delle norme sul procedimento di approvazione. A porre fine alla disputa è recentemente inter-

venuto il Consiglio di Stato che - per quanto chiamato a esprimersi sul procedimento di formazione di un programma integrato di intervento in variante al Prg - ha affermato alcuni principi generali che ben possono applicarsi all'approvazione dei Pgt. Secondo la decisione n. 3333/2009 assunta dalla IV sezione e depositata lo scorso 28 maggio, da una lettura sistematica della norma «sembra ragionevole ritenere che la citata lettera h) si riferisca non a qualsiasi parere espresso dall'ente ... Restano fuori dalla previsione ... i pareri che l'ente è chiamato a rendere circa compatibilità con il proprio piano o programma di attività poste in essere da altri soggetti (è il caso del parere di conformità al Prg di un intervento edilizio, che non si dubita non appartenga alla competenza consiliare)». Pertanto, visto che il procedimento di formazione del Pgt, secondo le previsioni dell'articolo 13 della legge lombarda 12/2005, appartiene alla competenza del Comune (che lo adotta e lo approva con delibera consiliare), mentre l'intervento provinciale contemplato dalla norma è meramente incidentale, teso cioè ad accertare l'ammissibilità dello strumento rispetto alle, superiori previsioni del

Ptcp, «già alla stregua della norma statale di riferimento, può escludersi che il parere de quo appartenga alla competenza del consiglio provinciale». Conclusione che appare confermata anche dalla disciplina introdotta dall'articolo 13 della legge regionale lombarda. Infatti, se è vero che il secondo periodo del comma 5 - come già rilevato - non specifica a quale organo provinciale spetti esprimere il parere di compatibilità sul Pgt, tuttavia i periodi successivi del medesimo comma 5 precisano che, qualora il Pgt comporti variante al Ptcp, questa deve essere approvata nelle forme di legge, ovvero dal consiglio provinciale. A conferma del principio secondo cui l'organo consiliare è tenuto a deliberare solo quando tratta di intervenire nella formazione o nella modifica del piano di competenza della Provincia. Nel silenzio, sul punto, del secondo periodo del comma 5, secondo il Consiglio di Stato non può dunque concludersi nel senso che nell'ipotesi ordinaria il parere in questione ricada nella competenza residuale della giunta.

Guido A. Inzaghi

EDILIZIA - I requisiti previsti dalla normativa di settore

Cambi d'uso e ampliamenti solo se si rispetta l'acustica

REGOLE SPECIALI/Gli uffici e le abitazioni devono rispettare parametri diversi cui uniformarsi in caso di trasformazione

Cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni: la normativa acustica entra in gioco in quasi tutti gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di edilizia. E anche nelle leggi ora in fase di approvazione per disciplinare i cosiddetti "piani casa" regionali. Il primo fronte sensibile è quello del cambio di destinazione d'uso. Ad esempio, per un immobile di tipo «A» secondo il Dpcm 5 dicembre 1997 (ovvero residenza o assimilabile) i requisiti acustici sono diversi da quelli per un immobile di tipo «B» (ufficio o assimilabile). In particolare, la trasformazione da «A» o «B» comporta un incremento del fonoisolamento acustico di facciata di 2dB (tabella B del Dpcm 5 dicembre 1997) e un decremento del rumore massimo da calpestio di ben 8dB. Se invece si volesse trasformare una tipologia «C» (albergo o pensione e attività assimilabili) in un ospedale, una clinica o una casa di cura (tipo «D») allora bisognerebbe incrementare il fonoisolamento di facciata di 5dB e l'isolamento acustico delle pareti interunitarie, comprese le solette, di 5dB. Questi interventi, svolti sulla base di progetti firmati da un «tecnico competente in acustica» ai sensi della legge 447/95, sono tutt'altro che banali. Si pensi che per ridurre il rumore da calpestio è indispensabile almeno rendere "galleggiante" il pavimento, con il completo rifacimento dello stesso. Per incrementare il fonoisolamento acustico di facciata, invece, potrebbe essere sufficiente intervenire con la sostituzione di infissi e cassonetti con altri che abbiano prestazioni a-

custiche superiori (e certificate da un laboratorio indipendente), mentre per incrementare il potere fonoisolante delle partizioni interunitarie potrebbe essere sufficiente la posa di contropareti specifiche e certificate odierne controsoffitti ad hoc. Il condizionale, però, è d'obbligo, perché non è detto che tali interventi siano sufficienti. Altro tema caldo è la possibilità di demolire e ricostruire interi edifici rispettando determinati requisiti energetici. Tuttavia, quando si parla di immobili ad alta efficienza è bene precisare - a scampo di equivoci - che l'elevato potere di isolamento termico di una facciata di un edificio di categoria energetica «A» non è detto abbia potere fonoisolante adeguato al rispetto del valore minimo di legge. E dove non fosse così, bisognerebbe comunque adeguarsi

alle regole vigenti. C'è poi il capitolo riguardante l'incremento di volumetria nelle abitazioni esistenti, che richiede il rispetto dei requisiti acustici passivi minimi stabiliti dal medesimo decreto per ciò che attiene agli «interventi sul patrimonio edilizio», ovvero per tutto ciò che si va ad aggiungere o a modificare sull'edificio esistente. Se ad esempio si aggiungesse un bagno o una cucina, bisognerebbe rendere a norma la rumorosità degli scarichi, così come il potere fonoisolante della nuova facciata modificata, compreso il tetto. Insomma, l'occasione per allargare casa è anche l'occasione per avere un'abitazione più silenziosa.

Ezio Rendina

PROFESSIONISTI - La norma rimette in discussione le attività degli iscritti agli albi senza titolo universitario

La partita Iva ferma incarichi

La legge 69/2009 cita solo i co.co.co. tra le deroghe alla laurea

La legge 69/2009 apre sull'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni, ma la nuova impostazione presta il fianco a due elementi di forte criticità. Tutto nasce dall'articolo 22, comma 2, che estende la possibilità di ricorrere a soggetti non in possesso della specializzazione universitaria ai contratti con chi opera nel campo dell'attività informatica o per incarichi a supporto dell'attività didattica e di ricerca, oppure ancora per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro secondo le regole del Dlgs 276/03 (decreto attuativo della «legge Biagi»). Resta in ogni caso ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Un primo passaggio di non univoca interpretazione riguarda i soggetti iscritti in ordini o albi. La Funzione pubblica, già con circolare 2/08 e pur in assenza di espressa previsione normativa, aveva chiaramente affermato la possibilità di conferire a questi soggetti, a prescindere dal titolo di studio, incarichi per attività che non possono essere svolte in assenza di iscrizione (si pensi ai geometri o agli infermieri). Il Dl 112/08 era poi intervenuto esplicitando tale possibilità nell'ambito dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/01. Ora però il legislatore modifica la deroga al requisito della laurea in maniera che essa sembra non riferita a tutti i «contratti d'opera» (locuzione eliminata), ma limitata ai «contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa» (espressione inserita): la conseguenza letterale sembrerebbe l'impossibi-

lità di attribuire l'incarico al professionista con partita Iva iscritto in albo ma non laureato. Questa interpretazione non appare però suffragata dalla sistematica: in primo luogo, l'iscrizione in albi presuppone (salvo casi specifici) l'abitudine, e dunque la partita Iva; in seconda istanza, l'abitudine è proprio un rafforzativo di quella «maturata esperienza nel settore» che rimane elemento fondante per la scelta dell'incarico. Un secondo aspetto critico è costituito dall'introduzione di un ulteriore vincolo di natura finanziaria, vincolo peraltro previsto per le sole situazioni in cui si prescinde dal requisito della laurea specialistica: l'incarico non deve comportare «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». È un passaggio che richiederà un tempestivo intervento interpretativo della Funzione

pubblica, posto che diverse ne possono essere le letture. Si pensi, ad esempio, alle università o alle aziende sanitarie o agli enti di ricerca: sicuramente sono da considerare non a carico della finanza pubblica gli incarichi finanziati da proventi derivanti da attività contrattuali con aziende private per ricerche o sperimentazioni, ma che dire di quelli eventualmente assegnati a fronte di progetti di ricerca finanziati con fondi comunitari? Sarebbe ipotizzabile una risposta positiva, ritenendo a carico della finanza pubblica solo quelli che sono finanziati da trasferimenti dello Stato o da esso derivati, quali - negli esempi citati di università e Asl - rispettivamente il fondo di finanziamento ordinario ed il fondo sanitario regionale.

Paolo Parodi
Benedetto Santacroce

Conferimenti. Il controllo dei revisori

All'atto serve il «sì» preventivo

È ancora in vigore l'obbligo di acquisire il parere preventivo dell'organo di revisione sugli atti di conferimento di incarichi esterni. A sottolinearlo è la sezione regionale lombarda della Corte dei conti nella deliberazione 213/2009. I problemi interpretativi sull'obbligatorietà dell'adempimento nascono dalla stratificazione normativa. La Finanziaria 2005 (legge 311/2004) all'articolo 1, commi u e 42 aveva stabilito le condizioni per l'affidamento degli incarichi esterni da parte degli enti locali: l'onere di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo di impegno o di autorizzazione della spesa; l'obbligo di verifica da parte dell'organo di revisione di trasmissione dei provvedimenti alla Corte

dei conti. Dopo la sentenza 417/2005 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'incostituzionalità delle norme nella parte in cui fissano vincoli puntuali di spesa nei bilanci di regioni ed enti locali, la Finanziaria 2006 (legge 266/2005) ha escluso gli enti locali (articolo 1, comma 12) dai soggetti obbligati a rispettare i limiti di spesa sugli incarichi (articolo i, commi 9 e 10). Contestualmente, la manovra 2006 ha introdotto l'obbligo generalizzato di trasmettere gli atti di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza (oltre che per convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza) di importo superiore a 5mila euro alla competente sezione della Corte dei conti (articolo i, comma 173). La magistratura contabile lom-

barda ritiene che la Finanziaria 2006 non abbia interamente sostituito, e quindi implicitamente abrogato, la disciplina della Finanziaria 2005, ma abbia soltanto integrato precedenti norme, che devono quindi ritenersi ancora in vigore nella parte non incompatibile. Pertanto, vige ancora l'obbligo, per i comuni sopra i 5mila abitanti, di sottoporre il singolo atto di incarico al parere preventivo del collegio dei revisori. A conferma di ciò la Corte ricorda l'ulteriore evoluzione della disciplina sugli incarichi esterni (apportata dalla Finanziaria 2008 e dal Dl 112/2008) e chiama in causa il revisore contabile per i nuovi controlli. Che abbracciano: la verifica ed attestazione che l'incarico rientri nell'ambito del programma approvato

dal Consiglio e sia conforme al regolamento sugli incarichi e che sussistano tutti presupposti di legittimità per il ricorso alla collaborazione esterna. Questa linea interpretativa è però contraria alla prassi, ormai diffusa, di ritenere implicitamente abrogato l'obbligo del parere dei revisori, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo comma 173. Prassi che aveva a fondamento la deliberazione 4/2006 della Sezione delle autonomie. Pertanto, gli enti locali saranno costretti a rivedere le procedure interne e l'organo di revisione a farsi carico di un ulteriore adempimento obbligatorio.

Patrizia Ruffini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.10**CORTE UE - Necessario l'esame di ogni caso****L'Europa bocchia lo stop alla gara per le controllate***NORMA TROPPO RIGIDA/L'esclusione automatica delle imprese in situazioni di collegamento fra loro eccede lo scopo di tutelare trasparenza e concorrenza*

La norma del Codice appalti che vieta la partecipazione alla stessa gara di operatori tra loro in situazione di controllo non è conforme all'ordinamento comunitario. Lo afferma la Corte di giustizia Ue, esaminando l'articolo 34, comma 2, del Dlgs 163/2006, dove si stabilisce che non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo indicate dall'articolo 2359 del Codice civile, e che le stazioni appaltanti escludono dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La norma serve a scongiurare ogni forma di collusione tra i partecipanti a una stessa gara pubblica e a tutelare parità di trattamento e trasparenza. La Corte Ue, sezione IV, con la sentenza del 19 maggio 2009 sulla causa C-538/07 ha rilevato che la direttiva 92/50 (articolo 29) non vieta ai legislatori nazionali di prevedere ulteriori cause di esclusione per garantire parità di trattamento e trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire lo scopo. La legge nazionale, quindi, non deve violare il principio di proporzionalità e deve garantire la partecipazione più ampia possibile. La norma incriminata comporta invece per le amministrazioni aggiudicatrici un obbligo assoluto di escludere dalla gara d'appalto le imprese che presentino offerte separate e concorrenti, qualora tali imprese siano legate fra loro dai rapporti di controllo citati. Secondo la Corte Ue,

l'esclusione sistematica sarebbe contraria a un'efficace applicazione del diritto comunitario, in quanto ridurrebbe notevolmente la concorrenza. La norma nazionale, infatti, è basata su una presunzione assoluta secondo cui le diverse offerte presentate per un medesimo appalto da imprese collegate si influenzerebbero necessariamente l'una con l'altra. Viola così il principio di proporzionalità, perché non lascia alle imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali minacce trasparenza e concorrenza. La sentenza ha pesanti implicazioni in quanto impone una revisione della norma, che dovrebbe comportare per i concorrenti la possibilità di dimostrare la non sussistenza di condizioni di effettivo controllo rispetto ad altri sog-

getti partecipanti alla gara. La seconda conseguenza sarebbe l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare caso per caso i rapporti di controllo tra operatori economici concorrenti in una gara, per rilevare se tra questi vi siano o meno situazioni in grado di influenzare il confronto concorrenziale. Pertanto, nel caso di partecipazione (ad esempio) di due concorrenti tra loro in situazione di controllo, l'amministrazione non può escluderli sulla base della semplice rilevazione della condizione ex articolo 2359 del Codice civile, ma deve invece verificare se l'uno ha condizionato l'altro nella preparazione e nella presentazione dell'offerta.

Alberto Barbiero

CONSIGLIO DI STATO

Infiltrazioni anche senza reati certi

È legittimo lo scioglimento di un Consiglio comunale a causa di collegamenti con fenomeni mafiosi, anche se i fatti accertati non costituiscono reati e di essi non vi è prova certa. Così ha deciso il Consiglio di Stato, sezione IV, n. 331/2009, precisando che è sufficiente che gli elementi raccolti siano significativi di un condizionamento dell'attività degli organi di amministrazione. Il caso riguardava lo scioglimento di un Consiglio comunale

(articolo 143 del Dlgs 267/2000) perché erano state rilevate gravi ingerenze della criminalità sull'assemblea. Sindaco e consiglieri avevano impugnato il provvedimento, sostenendo che i fatti attribuiti ad alcuni consiglieri erano stati ritenuti insussistenti in sede penale, e che mancava quindi il presupposto. Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi sulla base del fatto che lo scioglimento è una misura di carattere straordinario per fronteggiare emergenze

straordinarie; destinatari dello scioglimento sono gli organi rappresentativi e non i singoli componenti. I fatti non devono costituire necessariamente dei reati, ma devono essere sufficienti a determinare un «condizionamento ambientale». È perciò possibile valutare anche fatti che non costituiscono addebiti personali, quali vincoli di parentela, amicizia, affari, e di tutto ciò non è necessario che vi sia una prova certa. La sentenza è esatta. Si potrebbe

obiettare che sarebbero necessarie prove certe, ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Nell'ordinamento la valutazione di molti fatti può essere determinata da «presunzioni», che sono (articolo 2727 del Codice civile) «le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad uno ignoto».

Vittorio Italia

CORTE DEI CONTI - Condannato il direttore dei lavori

La falsa attestazione crea danno

«**A**ll'attività di collaudo deve essere attribuita una particolare rilevanza nell'esecuzione di opere pubbliche per le quali sono richiesti all'appaltatore precisi adempimenti e alla stazione appaltante particolari condizioni per consentire la realizzazione dell'intervento». Questa affermazione della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio (n. 1125 del 15 giugno 2009), sottolinea un ruolo prezioso ai fini della corretta realizzazione dell'opera o della fornitura e della destinazione del denaro pubblico ai fini istituzionali, spesso trascurato nell'accertamento della responsabilità amministrativa per danno erariale. È proprio in occasione del collaudo finale di un'opera pubblica comunale di interesse sociale (una residenza per anziani)

che viene denunciata all'ente locale appaltante «la non collaudabilità delle opere eseguite a causa di gravi irregolarità e difformità dal progetto», dopo che i collaudatori avevano in corso d'opera omesso gli accertamenti. Eppure questi non sono stati chiamati a risarcire il danno, perché non citati in giudizio o perché è maturato il termine di prescrizione. Come per altre gravi omissioni che la Corte ha individuato nella condotta di altri funzionari comunali «che non si sono resi conto della chiara impossibilità di destinare il manufatto da ristrutturare a centro sociale e che hanno effettuato il pagamento alla ditta senza accertarsi della mancanza di un qualsiasi atto di collaudo». Sono rimasti invece impigliati nelle maglie della giustizia contabile i direttori dei lavori e il tecnico conta-

bilizzatore, per aver «falsamente attestato nella documentazione contabile e fiscale una situazione non veritiera con riguardo sia alla realizzazione delle opere murarie, sia alla quantità e alla qualità dei materiali impiegati». Così traendo in inganno il responsabile del procedimento, dirigente dell'ente locale, in sede di liquidazione a favore dell'impresa di somme in relazione agli stati di avanzamento presentati dalla direzione lavori per opere non realizzate o comunque effettuate in totale difformità dal progetto, con conseguente danno all'erario comunale. Nel decidere sulle responsabilità, la sentenza ha dovuto risolvere molti problemi procedurali, anche in tema di prescrizione. In particolare è importante l'affermazione che «se il collaudo finale è la fase indispensabi-

le perché il credito della ditta appaltatrice diventi liquido, e se solo dopo il collaudo finale l'amministrazione è obbligata ad effettuare i saldi e a svincolare le cauzioni prestate, ciò significa che i singoli pagamenti disposti fino a quel momento sono da considerarsi delle mere anticipazioni inidonee a far maturare la prescrizione dell'azione di responsabilità che è rivolta a dimostrare il carattere indebito delle somme erogate». La sentenza si segnala, altresì, per aver ritenuto ammissibile l'intervento ad adiuvandum del Comune, sulla base dell'articolo 47 del Rd 1038/1933, il quale, in particolare, specifica che «chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa».

Salvatore Sfrecola

ANCI RISPONDE**Semaforo rosso solo per chi peggiora i conti della società**

La legge 69/2009 innova la materia delle partecipazioni azionarie dei comuni in due modi. Si chiarisce che l'obbligo di cedere le partecipazioni in società non necessarie per gli scopi istituzionali è limitato alle partecipate dirette. Il termine si sposta al 31/12/2010. La norma interpreta poi il comma 734 della finanziaria 2007, specificando che la nomina a membro del cda è preclusa per chi ha vissuto un progressivo peggioramento dei conti per tre esercizi consecutivi. Pertanto può essere nominato amministratore chi in cinque anni registra, per tre esercizi consecutivi, perdite progressivamente ridotte. **La partecipazione societaria** – *Il Consiglio comunale deve pronunciarsi circa il mantenimento di una partecipazione in società mista per la gestione del servizio idrico integrato?* L'articolo 3, comma 27 legge 244/07 vieta alle Pa di costituire o partecipare società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È invece ammessa la costituzione e la partecipazione a società che producono "servizi di interesse generale". L'assunzione ed il mantenimento delle partecipazioni vanno autorizzati dal consiglio con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti. Alla fine dell'attività ricognitiva l'ente deve esprimersi caso per caso con una delibera motivata, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti. L'espressione "servizi di interesse generale" – utilizzata dalla Finanziaria 2008 –

non è presente nel Trattato Ue ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Nel loro ambito sono compresi quelli acquadottistici. In ogni caso si ritiene che il consiglio debba dare atto della sussistenza di detta condizione. **Il termine per le dimissioni** - *Il termine previsto dall'articolo 3, comma 29 della legge 244/07 ha carattere perentorio ?* No. Il comma 29, articolo 3 legge 244/07 impone un termine ordinario entro il quale gli enti devono attivare le procedure di cessione a terzi delle società e delle parteci-

pazioni contrarie a quanto previsto dal precedente comma 27. Nel caso in cui sia valutata la sussistenza delle condizioni che determinano la dismissione della partecipazione, entro il predetto termine l'amministrazione deve avviare la procedura, ma non necessariamente completarne l'iter (si veda Corte conti, sezione reg. controllo Lombardia, parere 25 giugno 2008, n. 48): occorre infatti stilare un accurato programma che scandisca i tempi e le modalità di cessione, senza determinare condizioni di nocuo per l'ente proprietario, ossia di eccessiva svalutazione delle quote possedute; l'avvio della procedura si determina con l'adozione da parte dell'ente di una delibera rivolta agli organi della società interessata.

Antonio Di Bari

LEGGE 15/2009 - Il decreto attuativo punisce i dirigenti inadempienti

Sanzioni disciplinari ad altissima velocità

Nel nuovo Codice pratiche chiuse in 60 giorni o 120 nei casi più gravi

Lo schema di decreto attuativo della riforma del pubblico impiego innova profondamente le norme che disciplinano i procedimenti disciplinari nella Pubblica amministrazione, già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto che ora è all'esame del Parlamento. Sono rilevanti le nuove tipologie di comportamenti lavorativi censurabili e le relative sanzioni, fino a formare un nuovo codice disciplinare che si desume dalla lettura coordinata delle nuove disposizioni introdotte nel Dlgs 165/2001 e di quelle contenute nel contratto nazionale vigente (si veda la tabella coordinata sul sito www.ilsole24ore.com/norme). Drastica la riduzione dei termini di durata dei procedimenti, cui consegue in caso di inosservanza la decadenza del potere disciplinare e la contestuale responsabilità disciplinare, pesantemente sanzionata, a carico del dirigente che abbia ommesso, ritardato o «sottovalutato» la gravità delle infrazioni commesse dai collaboratori. Viene fissato un

doppio binario di competenze dell'azione disciplinare, a seconda se si tratta di enti dotati di dirigenza o meno e, nell'ambito dei primi, a seconda della gravità della sanzione ipoteticamente irrogabile. Nei procedimenti che si concludono con sanzione superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre i dieci giorni, per i quali è competente il dirigente, o l'ufficio disciplinare negli enti privi di dirigenza, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni, che decorrono dalla data di conoscenza dei fatti. Viene confermata, all'ultimo capoverso dell'articolo 55-bis del Dlgs 165, la competenza prevista dai rispettivi contratti nazionali all'irrogazione del semplice richiamo verbale, per il quale provvederà il dirigente o l'incaricato di posizione organizzativa da cui dipende il lavoratore. I 60 giorni prefissati possono essere prorogati, per una sola volta, nel caso in cui il dipendente gravemente e oggettivamente

impedito a presenziare all'audizione difensiva chieda un rinvio della seduta difensiva superiore a dieci giorni. In questo caso il termine iniziale viene automaticamente posticipato in misura corrispondente. I procedimenti che viceversa possono comportare la sospensione oltre i dieci giorni o sanzioni più gravi, sono sempre di competenza dell'ufficio disciplinare appositamente individuato, indipendentemente dalla tipologia dell'ente di appartenenza, e in questi casi tutti i termini individuati nel comma 2 dell'articolo 55-bis vengono raddoppiati. Il responsabile dell'ufficio in cui sono avvenuti i fatti deve trasmettere all'ufficio disciplinare la comunicazione entro cinque giorni e, altra rilevante novità, deve contestualmente effettuare la comunicazione al dipendente interessato. In ogni caso il termine finale decorre, anche in questi casi, dalla data di conoscenza dei fatti da parte del responsabile dell'ufficio cui appartiene il dipendente. E anche questo brevissimo termine compor-

ta la decadenza dall'azione disciplinare nel caso di inosservanza del capo ufficio. Cambiano anche le modalità per la trasmissione degli atti del procedimento, che possono avvenire anche tramite posta elettronica certificata, via fax oppure a mani dell'interessato o, in ultima istanza, con la raccomandata con avviso di ricevimento. Prevista l'eventualità che l'ufficio possa acquisire informazioni necessarie all'istruttoria presso altri uffici, della stessa od un'altra amministrazione. In questi casi è introdotta la sanzione disciplinare per il rifiuto ingiustificato di collaborazione o per aver reso dichiarazioni false o reticenti. Privo di sanzione il semplice ritardo nella collaborazione che peraltro potrebbe comportare problemi per il responsabile dell'azione disciplinare, data l'estrema ristrettezza di tempo per il completamento dell'istruttoria e l'emissione del provvedimento.

Sylvia Kranz

La disciplina della fase transitoria

Il calendario divide punizioni e procedure

CRITERI DISTINTI/Le modalità dipendono dal momento dell'accertamento mentre l'epoca del fatto decide la pena

In virtù delle modifiche introdotte dall'articolo 66 e seguenti al Dlgs 165/2001, dall'entrata in vigore del decreto-Brunetta, diventeranno immediatamente applicabili nuove fattispecie disciplinari e nuove tipologie sanzionatorie. Nella fase transitoria, però, la nuova disciplina conviverà con quella prevista dai contratti nazionali. Per quel che riguarda le sanzioni, i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto dovranno essere puniti secondo la vecchia disciplina, mentre sul versante delle procedure a decidere sull'applicabilità o meno delle nuove norme dovrebbe essere la data di avvio del procedimento. In pratica, i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto ma conosciuti solo dopo, saranno contestati con il nuovo iter ma puniti con le vecchie sanzioni. In tema di assenze ingiustificate e falsa certificazione di malattia si prevede esclusivamente la sanzione del licenziamento in tronco. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, una volta accertato

il fatto, non ha alcun potere discrezionale, e non è prevista facoltà di riduzione della sanzione. In sede penale si stabilisce con precisione che, nel caso di concorso di altre persone, esse saranno passibili della stessa pena inflitta al dipendente assente, mentre in sede disciplinare l'ipotesi di concorso non è contemplata. Di conseguenza in questi casi, al collega o al responsabile dell'ufficio di appartenenza nei cui confronti venga avviato un procedimento, non parrebbe applicabile la stessa sanzione disciplinare del licenziamento, a meno che, a conclusione del processo, alla condanna definitiva non consegua la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'assenza ingiustificata dal servizio nel sistema previgente comportava l'applicazione di sanzioni crescenti in rapporto alla sua durata. Queste norme vengono tutte abrogate dalla disposizione che prevede in questi casi il licenziamento con preavviso anche per l'assenza superiore a soli tre giorni nel biennio, o a sette giorni ne-

gli ultimi dieci anni, o infine per la mancata ripresa del servizio nel termine fissato dall'amministrazione. Dalla lettura della norma sembrerebbe che il conteggio dei giorni debba farsi retroattivamente, ossia tenendo conto dei giorni già maturati nel biennio o nel decennio precedente l'entrata in vigore del decreto. Anche la condanna dell'amministrazione al risarcimento di un danno a un utente, azienda o, in generale di natura erariale, derivante dalla violazione degli obblighi lavorativi stabiliti da norme di legge, regolamento, contratto o dai codici di comportamento comporta, salva ogni altra tipologia di responsabilità amministrativa, penale o contabile, la sanzione disciplinare della sospensione da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi, tenuto conto dell'entità del risarcimento. Viene sanzionata con la sospensione dal servizio fino a tre mesi l'inerzia o la sottovalutazione degli elementi costituenti un illecito disciplinare del collaboratore da parte del dirigente o del re-

sponsabile dell'ufficio preposto ai procedimenti disciplinari. Alla sanzione consegue la decurtazione dell'indennità di risultato del dirigente, per un tempo pari al doppio della sospensione. La quantificazione della sospensione è legata alla gravità dell'illecito disciplinare che si sarebbe dovuto perseguire, o per il quale si sia lasciato scadere anche uno solo dei termini, oggi dichiarati tutti a pena di decadenza. Il rifiuto o l'omissione di collaborazione in un procedimento a carico di un lavoratore della stessa odi un'altra amministrazione comporta la sospensione fino a quindici giorni. Queste ultime tipologie sanzionatorie potrebbero comportare un problema di individuazione della competenza del titolare dell'azione disciplinare, ma si propende per l'attribuzione in ogni caso all'ufficio Disciplinare, dato che la sanzione massima teoricamente applicabile eccede la competenza del dirigente e può venire oggettivamente determinata solo all'esito del procedimento stesso.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

LEGGE 15/2009 - *Rapporti con i processi penali*. Limitata la sospensione

Binario parallelo rispetto al tribunale

Il decreto attuativo della legge 15/2009 intende fare definitivamente chiarezza nelle ipotesi di connessione dei procedimenti disciplinari con procedimenti penali. Il decreto stabilisce la regola generale per cui il procedimento disciplinare prosegue fino alla sanzione per tutte le fattispecie penali, non solo per le ipotesi di arresto convalidato in flagranza dei reati di peculato, corruzione e con-

cussione, com'era invece previsto in molti contratti nazionali a partire dal 2008. Per garantire equità al sistema che anticipa la sanzione disciplinare, nell'articolo 55-ter del Dlgs 165/2001 introdotto dal decreto si precisa che se la sentenza definitiva al termine del processo penale stabilisce diversamente rispetto alle determinazioni dell'ufficio disciplinare, occorre riaprire il procedimento,

prendere atto delle conclusioni processuali ed emanare il corrispondente provvedimento di archiviazione, o le sanzioni commisurate, per qualità e quantità, alle risultanze processuali. L'eccezione della sospensione del procedimento disciplinare è da oggi prevista e disciplinata solo per le fattispecie sanzionatorie più importanti. Anche in questi casi, però, solo nel caso in cui l'istruttoria non consenta

di giungere a un sufficiente chiarimento sullo svolgimento dei fatti e delle relative responsabilità, fatte salve le norme che dispongono la sospensione facoltativa od obbligatoria o il trasferimento a diversa sede di lavoro in attesa della definizione del giudizio penale secondo le norme previste dagli articoli 3 e 4 della legge 97/2001.

LEGGE 15/2009 – In disponibilità

Il giudizio può anche ridurre le mansioni

Una nuovissima tipologia di sanzione disciplinare prevista dal decreto attuativo della legge 15/2009 richiederà particolare attenzione per gli effetti che potenzialmente avrà sul lavoratore e sull'organizzazione dell'ente. Il nuovo articolo 55-sexies del Dlgs 165/2001 prevede infatti al comma 2 la sanzione disciplinare della «messa in disponibilità» del lavoratore che causi un grave danno al normale funzionamento dell'ufficio per incompetenza professionale o inefficienza. La messa in disponibilità comporta l'erogazione dell'80% della retribuzione base, esclusa ogni tipologia di indennità accessoria e ogni miglioramento contrattuale previsto dalla contrattazione collettiva di comparto, per la durata massima di due anni, a cui consegue la decadenza. L'ufficio disciplinare, a cui pur nel silenzio della norma sembra doversi attribuire la competenza dell'azione disciplinare data la rilevanza della sanzione prevista, in questi casi ha il compito di individuare il nuovo profilo professionale e la nuova categoria di inquadramento del lavoratore collocato in disponibilità. Si tratta di un provvedimento di demansionamento autorizzato per legge allo scopo di un eventuale ricollocamento del lavoratore, demansionamento che costituisce condizione necessaria ma non sufficiente. La valutazione del reintegro potrà essere effettuata dall'ente tenendo conto delle esigenze organizzative delle strutture e dell'efficace possibilità di utilizzo del lavoratore nelle nuove mansioni inferiori attribuite, allo scopo di un suo potenziale recupero ai fini di una collaborazione efficace ed efficiente per la collettività.

LEGGE 15/2009 - Cessazioni o trasferimenti - L'iter prosegue

La pensione non ferma il verdetto

Il decreto-Brunetta escluse l'archiviazione per cessazione della materia del contendere, e stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, per trasferimento ad altro ente o per dimissioni, il procedimento deve essere concluso. Il compito spetta alla nuova amministrazione, a cui vengono trasmessi tut-

ti gli atti, oppure all'ente di appartenenza del lavoratore cessato per dimissioni. In questo caso, il provvedimento disciplinare esplicherà gli effetti giuridici non pregiudicati dalla cessazione del rapporto di lavoro: potrà ad esempio essere disposta la trattenuta a suo carico di somme a titolo di multa oppure, nei casi più gravi, si potranno avere effetti sull'eventuale indennità

sostitutiva del preavviso opportunamente "congelata" in vista della definizione di un grave procedimento pendente. Si rileva che nel caso di dipendente cessato per mobilità, i termini del procedimento disciplinare, in base al comma 8 del nuovo articolo 55-bis, vengono «interrotti». Non è chiaro tuttavia se la disposizione intenda usare il termine «interrotto» in senso tecnico,

che contempla il riavvio della decorrenza, o se piuttosto preveda in questi casi la semplice «sospensione», che prevede viceversa il semplice completamento dei termini iniziali. È quanto sembra di doversi dedurre dal dato letterale della norma, la quale dispone che i termini «riprendono a decorrere dalla data del trasferimento».

CARRIERE - Incrementi bloccati per le risorse stabili

Dal contratto l'ultimo stop alle progressioni orizzontali

LA REGOLA/L'ipotesi di accordo prevede aumenti solo per il fondo variabile e non lascia spazio per ulteriori promozioni

Progressioni orizzontali sempre più difficili negli enti locali. Già da qualche tempo, oltre a cercare di collegare le progressioni al merito, si sta cercando da più parti di arginare il fenomeno di un utilizzo non virtuoso dell'istituto, e l'ipotesi di contratto per Regioni ed enti locali appena firmata va nella stessa direzione con un "congelamento" delle risorse stabili. Non è raro, del resto, che le amministrazioni, oltre alla cosiddetta produttività a pioggia, abbiano realizzato negli anni anche delle progressioni economiche nelle categorie senza rigorosi sistemi di valutazione andando a inquadrare quasi automaticamente i dipendenti in livelli superiori. Tra l'altro queste progressioni avvenivano senza lasciar decorrere un lasso di tempo congruo tra una e l'altra, tanto da portare lo stesso contratto di lavoro a fissare un limite minimo di tempo. Il contratto del 2008 ha infatti stabilito che per

poter accedere a una progressione orizzontale è necessario un minimo di due anni di permanenza nella posizione economica inferiore. Nel frattempo il legislatore ha provato a individuare altri sistemi per creare ulteriori freni all'istituto. Nel "collegato" 1441-quater ad esempio era stata fatta la proposta di tornare a una impostazione della dotazione organica molto vicina al vecchio concetto di pianta, con una ferrea suddivisione dei profili e delle categorie. Il passaggio da una posizione economica all'altra sarebbe certamente diventato più complicato e più assimilabile a una progressione verticale piuttosto che a una progressione nella categoria. Per ora la disposizione non è approvata, ma sull'argomento è giusto tenere alta la guardia. Un altro intervento legislativo destinato a lasciare il segno sarà sicuramente il decreto attuativo della riforma Brunetta avviata con la legge 15/2009. Il testo contiene novità an-

che in materia di progressioni economiche, che potranno essere realizzate solo da una parte di dipendenti che supereranno una selezione e nel limite delle risorse disponibili. Al lavoratore che non si classificherà per diversi anni in posizione utile per una positiva valutazione delle performance, le stesse saranno di fatto precluse. Il Governo in effetti aveva già individuato una soluzione dura e precisa al fenomeno delle progressioni facili. Nell'atto di indirizzo all'Aran per la stipula del nuovo contratto di lavoro per regioni ed enti locali aveva inserito due chiari paletti: progressioni ogni triennio, e vincolate all'ammontare delle risorse disponibili a una certa data. Nell'attuale ipotesi di contratto non c'è nessuna di queste limitazioni, ma di fatto si assiste a un "blocco" dell'avanzamento nella categoria. Le progressioni orizzontali possono essere infatti finanziate solo con risorse stabili. Oltre alla logica sottesa alla

suddivisione voluta dal contratto nazionale del 2004, non si può dimenticare anche la dichiarazione congiunta n. 19 allo stesso contratto, che prevede che le progressioni economiche riducano prima di tutto la parte stabile del fondo. Tale parte nel tempo è stata erosa da diverse voci di uscita; oltre alle progressioni sono li imputate la retribuzione di posizione e di risultato negli enti con dirigenza e l'indennità di comparto, tanto che diversi enti sono già alla saturazione completa dello stabile. Le progressioni vengono infatti sempre più spesso finanziate con gli incrementi di stabile del nuovo contratto. Ma questa volta non potrà essere così: infatti l'ipotesi prevede incrementi del fondo solo di natura variabile, non concedendo agli enti quel respiro sulla parte stabile per nuove progressioni. È il primo passo verso una chiusura totale sull'istituto.

Gianluca Bertagna

Monitoraggio di ItaliaOggi Sette: in attesa della legge nazionale, si diversificano le norme locali

Piano casa, regioni a ruota libera

Ammessi ampliamenti anche per i condomini o i capannoni

Avanti tutte, ma in ordine sparso. Un primo censimento sulle attività delle regioni sul fronte del «Piano casa» rileva un grande dinamismo, anche se con modalità e tempistiche differenti. Per il momento solo la Toscana ha emanato una nuova legge nel settore, ma un terzo delle regioni attende solo l'approvazione da parte del consiglio regionale. Mentre cresce l'attesa per la legge nazionale di indirizzo in materia di semplificazione burocratica degli interventi. Un provvedimento atteso per metà giugno, che dovrebbe integrarsi con le decisioni delle varie regioni, ma il cui ritardo rischia di compromettere l'omogeneità degli interventi. **Il piano nazionale.** Le novità hanno preso il via dopo che lo scorso 31 marzo la Conferenza stato-regioni ha dato il via libera a un piano straordinario dell'edilizia. L'accordo prevede tre filoni: per gli edifici residenziali unifamiliari o comunque di cubatura non superiore a mille metri cubi, la possibilità di ampliamento entro il limite del 20% della volumetria esistente; la facoltà di demolire e ricostruire gli edifici a destinazione residenziale con un aumento della volumetria fino al 35%, a patto di migliorarne qualità architettonica ed efficienza energetica, nonché di utilizzare fonti di energie rinnovabili; la semplificazione delle procedure. Il 31 marzo sono partiti i 90 giorni entro i quali approvare i piani regionali: se non saranno rispettati i termini, subentrerà il potere sostitutivo statale. **Regioni a ruota libera.** Le regioni hanno interpretato con grande libertà e autonomia l'intesa raggiunta con il governo. E hanno ammesso ai lavori non solo le villette uni o bifamiliari, ma in qualche caso tutti i condomini, senza distinzione, né limiti di metratura. Emblematico il caso della Toscana, l'unica regione arrivata fino in fondo con l'approvazione di una legge: fino al 31 dicembre 2010, sarà sufficiente una dichiarazione di inizio attività (senza necessità, quindi, del permesso a costruire) per ampliare fino al 20% case mono e bi-familiari di qualsiasi grandezza (600 mila in regione), con un limite di 70 metri quadri in più a famiglia. L'incremento può arrivare fino al 35% nel caso di demolizioni e ricostruzioni. Restano esclusi sono i centri storici e le case condonate. Per evitare il ricorso indiscriminato a nuove costruzioni, con il seguito possibile di abusi, vengono previste misure drastiche per chi sgarra, fino alla possibilità di demolizione. Le costruzioni devono seguire le normative comunali in materia di distanze e altezze minime e quelle nazionali

relative al superamento delle barriere architettoniche. Se già si è goduto di un condono, la superficie condonata va a sottrarsi al 20% di ampliamento permesso: se è stata condonata una superficie del 10% del totale, si potrà crescere solo del 10%; se il condono era per il 30% non si può più crescere. Gli edifici da modificare devono essere già accatastati prima del 31 marzo 2009. **Iter avanzato a Nordovest.** Le normative regionali hanno fatto grandi passi in avanti nel Nordovest. La giunta della Lombardia ha varato il progetto di legge per il rilancio dell'edilizia e ora si attende l'ok del consiglio. Anche in questo caso, le direttive nazionali sono state interpretate in maniera libera. L'incremento riguarderà l'edilizia residenziale privata e pubblica fino a un massimo del 40% della volumetria del quartiere nel caso di abitazioni popolari. Il testo allarga la facoltà di ampliamento del 20% anche alle palazzine trifamiliari non superiori ai mille metri cubi. Lo stesso vale per i capannoni industriali, mediante demolizione e ricostruzione. In questo caso il premio volumetrico è pari al 30%. Un articolo ad hoc è previsto per l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, anche nelle aree destinate all'agricoltura. Nuove regole, in deroga alle norme regionali, ri-

guardano i comuni del territorio relativamente agli oneri di urbanizzazione e al contributo sul costo di costruzione. Secondo stime della stessa regione, queste misure dovrebbero attrarre investimenti sul territorio per 7 miliardi di euro, con una ricaduta occupazionale di 30 mila posti di lavoro e un risparmio energetico pari a 45 milioni di euro. **Il ddl è pronto anche in Piemonte.** La giunta regionale ha licenziato un testo che prevede la possibilità di ampliare (fino al 20%), demolire e ricostruire (con ampliamento fino al 35%) in deroga ai piani regolatori villette mono-bifamiliari e edifici di edilizia sovvenzionata sotto i mille metri cubi, a patto che gli interventi garantiscano un sensibile risparmio energetico e il miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell'accessibilità degli edifici. Dal piano casa sono esclusi i centri storici e gli edifici con valore storico artistico o aree esterne d'interesse storico e paesaggistico. Previsti limiti inderogabili sull'altezza massima, l'indice di permeabilità del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici. Saranno però i comuni, a decidere, entro 60 giorni, se applicarne in tutto o solo in parte queste disposizioni o indicare altri parametri.

Duilio Lui

PIANIFICAZIONE EDILIZIA

Campania, Umbria e Veneto in dirittura

Veneto, Umbria e Campania, una in rappresentanza di ciascuna macro-area geografica. Sono le tre regioni più vicine all'approvazione di un nuovo piano casa. Il Veneto è stato il primo a varare un disegno di legge, già a fine aprile, e l'approvazione del consiglio è attesa per oggi. Il testo prevede la possibilità di ampliare gli edifici esistenti fino al 20% del volume, demolire e ricostruire gli edifici esistenti fino al 30%. Quanto a quest'ultimo aspetto, c'è una particolarità rispetto all'indicazione nazionale: gli interventi potranno infatti riguardare solo gli edifici realizzati prima del 1989 che necessitano di essere adeguati ai attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. L'ampliamento può spingersi fino al 35% se vengono utilizzate tecniche costruttive della bioedilizia o fonti di energia rinnovabile. Per favorire interventi diffusi, la regione ha previsto oneri ridotti: il contribu-

to di costruzione sarà commisurato al solo ampliamento ridotto del 20%, mentre la riduzione sarà pari al 60% nell'ipotesi di edificio o unità immobiliare destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo. Per quanto riguarda gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici, il contributo sarà pari all'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita, in entrambi i casi ridotta del 50% in caso di edificio o unità destinata a prima abitazione. In caso di demolizione e ricostruzione, l'ampliamento potrà arrivare fino al 40%, a patto che si faccia ricorso alla bioedilizia. In Umbria, il testo del ddl è stato approvato dalla giunta e ora è in commissione. Il testo punta a premiare soprattutto le costruzioni sostenibili. Gli edifici uni-bifamiliari o comunque di superficie non superiore a 350 metri quadrati potranno essere ampliati fino a un massimo del 20% e comunque entro il limite massimo

di settanta metri quadri per edificio. Ma solo se accompagnati da un incremento dell'efficienza energetica. Gli edifici a destinazione residenziale potranno essere incrementati del 25% da abbinare alla certificazione di sostenibilità ambientale di classe B in caso di demolizione e ricostruzione. La regione apre anche agli aumenti per gli edifici composti da almeno otto alloggi, per una superficie totale di 800 metri quadri, con il vincolo di destinare metà dell'incremento alla realizzazione di abitazioni non inferiori ai 60 metri quadri, da affittare poi a canone concordato. Nel caso di demolizione e ricostruzione l'aumento di superficie può raggiungere il 35% se l'intervento riguarda tre edifici compresi in un piano attuativo. Per la semplificazione delle procedure è stato proposto il Pea (Procedimento edilizio abbreviato), con la previsione del silenzio assenso entro 60 giorni. L'ok della giunta campana per il piano casa è arrivato a fine

maggio ed entro la fine di questo mese dovrebbe esserci il via libera del consiglio. Il piano si propone di mediare tra l'esigenza di rispondere ai problemi di disagio abitativo e quella di mettere in sicurezza i fabbricati in un'area storicamente ad alto rischio di catastrofi naturali. In linea con il piano nazionale, vengono consentiti ampliamenti volumetrici del 20% per villette mono e bifamiliari e del 35% per gli edifici abbattuti e ricostruiti secondo le norme più avanzate: sicurezza abitativa contro il rischio sismico, riqualificazione e cambio di destinazione per capannoni industriali dismessi da destinare ad abitazioni, riqualificazione degli immobili Iacp, che potranno essere interamente abbattuti e ricostruiti con pari volumetria. Le imprese potranno spingere l'ampliamento fino al 50% per realizzare nuovi alloggi residenziali da immettere sul mercato.

Più autonomia dove c'è l'autonomia

Se già le regioni a statuto ordinario si sono mosse con grande autonomia rispetto agli indirizzi governativi, il discorso assume dimensioni ancora più ampie tra quelle autonome che hanno competenza esclusiva in materia e che in molti casi si erano già mosse in precedenza per rispondere all'emergenza abitativa. Così spesso le specifiche esigenze e volontà locali stanno avendo la meglio sull'obiettivo di omogeneità a livello nazionale. Quindi, per esempio, il ddl approvato dalla giunta della Valle d'Aosta lo scorso marzo (prima del piano nazionale) consente ad alberghi e ristoranti di ingrandirsi fino al 40%, anche in deroga ai piani regolatori generali dei comuni. Il provvedimento riguarda in particolare gli esercizi di ristorazione situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreative-sportive di interesse regionale. Ora sono attese novità sul fronte del Piano Casa. In Friuli Venezia Giulia, la IV commissione consiliare sta discutente il Testo unico sull'edilizia approvato dalla giunta. Il provvedimento prevede l'ampliamento sino a un massimo di 200 metri cubi per gli e le unità immobiliari residenziali situati nei centri storici e del 35% in periferia. Nei centri storici è permesso il recupero, a fini abitativi, del sottotetto purché il recupero sia attuato contestualmente ad interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo dell'edificio o di una sua parte. Fuori dai centri storici è ammesso il recupero del sottotetto con innalzamento, la variazione della pendenza di falda e l'apertura di lucernari, finestre e abbaini. Ancora più complicata la situazione del Trentino Alto Adige, dove la competenza è riservata alle province auto-

me. A Bolzano è ammesso un ampliamento fino al 20%, a patto che si raggiunga un elevato standard energetico. Sono inoltre previsti mille nuovi alloggi da dare in locazione al canone provinciale. Possono essere ceduti in proprietà ai conduttori e anche privilegiare un preciso target di utenti. Per il programma edilizio triennale, la provincia ha preventivato stanziamenti di 14 milioni di euro all'anno fino al 2001 che saranno erogati tramite contributi a fondo perduto per i costruttori. La provincia di Trento, a inizio aprile, ha deliberato una serie di finanziamenti per interventi di restauro, demolizioni e ricostruzione destinati a interventi da 10 mila a 100 mila euro. La copertura pubblica arriva fino al 30% della spesa ammessa, elevato al 35% per gli edifici ricadenti nei centri storici o se con l'intervento è previsto il miglioramento di almeno due classi energetiche. Da segnalare il caso della Sardegna, dove il piano casa passa attraverso la definizione del piano paesaggistico regionale. Probabilmente il testo renderà possibile la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati all'interno dei centri storici negli anni Cinquanta, che hanno degradato l'armonia urbana delle epoche precedenti. Per gli alberghi, anche se nella fascia costiera, non sarà consentita la realizzazione di nuove camere.

Ballottaggi, rebus delle astensioni

In diminuzione i votanti nei Comuni e nelle Province

ROMA - In aumento gli elettori che hanno deciso di restare a casa per i ballottaggi. Alle 22 il dato di affluenza alle urne per le provinciali era del 32,20% contro il 55,49% del primo turno; e per le comunali la percentuale è alle 22 del 44,94% rispetto al 63,79% del primo turno. Non è facile prevedere se il calo di votanti favorirà il centrodestra o il centrosinistra: gli schieramenti puntano ad accaparrarsi il maggior numero delle 22 Province e dei 16 Comuni capoluogo al ballottaggio. Il centrodestra teme il malessere dei suoi elettori dopo le vicende personali e pubbliche che hanno coinvolto il premier Berlusconi.

Il centrosinistra potrebbe trovarsi di fronte all'amara realtà di essere "espulso" dalla guida delle amministrazioni in tutto il Nord d'Italia. La sfida decisiva per il Pd di Franceschini resta la Provincia di Milano, dove l'Udc si è spaccata e alcuni esponenti appoggiano Filippo Penati, il presidente uscente e candidato del centrosinistra (38,7% al primo turno) e altri Guido Podestà del centrodestra (in testa al primo turno con il 48,8). «Di certo per noi democratici il Nord è il termometro per capire se abbiamo lì una base da cui ripartire o dovremo ricominciare da zero», ammette Maurizio Migliavacca. «Po-

destà ha corteggiato la Lega andando anche a Pontida», ricorda Maurizio Martina, Più ottimista il centrosinistra è sui ballottaggi in Emilia, Toscana e anche in Puglia. A Bologna per il Comune, Delbono (centrosinistra) era in testa al primo turno contro Cazzola; a Firenze, il democratico Renzi aveva rispetto al candidato sindaco del centrodestra Galli un vantaggio consistente (il 47,7% contro il 32%) e a Bari, dove pure si è registrato un calo di votanti, il sindaco uscente Emiliano resta in pole position (al primo turno era al 49%) mentre lo sfidante Di Cagno Abbrescia aveva il 46%. Il Pdl si gioca il tut-

to per tutto nelle Province: ne ha già strappate al primo turno ben 17 al centrosinistra. Ora nei ballottaggi di ieri e oggi conta di conquistare anche Torino benché Antonino Saitta del Pd abbia ottenuto quindici giorni fa il 44,3% e Claudia Porchietto del centrodestra il 41,5% e l'Udc si sia schierata con Saitta. Berlusconi e i suoi sono convinti di spuntarla anche a Venezia e a Rimini e a Prato. Un grosso punto interrogativo è Padova dove il sindaco uscente Zanonato era dato dal Pd vincente subito ma è andato al ballottaggio Marin.

Giovanna Casadio

Il postino non suona più, la lettera arriva on line

Rivoluzione dalla Svizzera, da luglio anche per i clienti italiani. "Sicurezza garantita"

ROMA - Amore mio ti scrivo, chissà chi mi leggerà. Era troppo residua questa pratica delle lettere, quelle di carta che scricchiola, di fogli, di buste. Troppo sopravvissuti quelli che le compilano ancora, ci mettono il francobollo, le spediscono, aspettano. In effetti troppo stanziale questa postale nostalgia. Adesso il destinatario vuole sapere subito, ha bisogno di comunicazioni veloci, viaggia infatti molto, ha il computer sul telefonino. Mica può aspettare a casa il postino. E allora ecco la corrispondenza di una volta, missive e cartoline, anche pacchi, che si trasformano in bit. Pergamene d'amore o estratti conto bancari, è uguale: possono viaggiare leggeri e rapidi, precisamente subito, su ali elettroniche. Le Poste svizzere offrono il seguente servizio: aprono la corrispondenza di privati e aziende, la leggono, la rinviano al legittimo destinatario su una casella internet. L'amato, l'amico, la banca, l'ufficio, chiunque può pagare un impiegato svizzero

dall'altra parte del mondo per scollare i lembi della nostra lettera, scannerizzarla, rispedirla per email. Swiss Post Box, si chiama così la cassetta postale dell'era web, molto efficiente e ovviamente puntuale, inaugurata nella primavera scorsa al di là delle Alpi e ora disponibile in molti Paesi, Italia compresa a partire dal primo luglio. Serve a chi vive molto fuori, è nomade, cambia temporaneamente domicilio, deve informarsi in fretta, filtrare gli arrivi ed eventualmente farli cestinare, risparmiare carta. È facile, ci si iscrive al sito www.swisspostbox.com, si dà il consenso a far mettere il naso a sconosciuti (ma certificati) negli affari nostri, si danno istruzioni su come trattare la nostra corrispondenza. Costano circa 13 euro al mese 10 fogli tradotti in digitale. Nella casella arriva una foto della busta, poi volendo anche il contenuto. Oppure possiamo farcela rispedire chiusa a un altro indirizzo, fisico questa volta. Possiamo anche dire al postino virtuale

di riciclarla, passarla in una macchina tritadocumenti, distruggerla insomma. Anche archivarla sine die, certi documenti anche fino a un anno dal decesso. Senza neanche la scusa: non l'ho mai ricevuta. L'indirizzo assegnato dal servizio è certo, inequivocabile, svizzero. Si legge sul sito: «Garanzia di estrema confidenzialità: affidate l'incarico di aprire la vostra corrispondenza alla Posta Svizzera, dal 1849 sinonimo di discrezione, sicurezza e qualità». Dice Massimo Sarmi, ad di Poste Italiane: «L'operatore postale del futuro sarà questo: un intermediario capace di riunire più linguaggi e servizi, facendosi garante della tracciabilità e della sicurezza della corrispondenza». Anche in Italia c'è un servizio delle Poste simile a quello svizzero, riservato alle aziende, molti altri di natura elettronica. «Sempre più le Poste andranno a casa dell'utente, offrendosi come tramite specialistico e fidato della moderna comunicazione». Alla Swiss Post, c'è clinico controllo. Verificano

identità e domicilio, norme di sicurezza (quelle dell'online banking), segreto postale. Attivata la Swiss Post Box, vengono assegnati uno o più recapiti da comunicare alle persone e agli enti che normalmente mandano comunicazioni cartacee: banche, assicurazioni, Comune, ufficio. Le buste atterrano al centro di scansione della Posta Svizzera, ad alta sicurezza, dove vengono trattate secondo le indicazioni date. E bisogna immaginare questi grandi uffici, in varie località svizzere, dove solerti impiegati, si dice ancora nel sito, «sottostanno a norme severissime in materia di sicurezza e protezione dati». Operai con le mani nelle parole come si scrivevano un tempo, il cui lavoro «viene verificato e certificato dagli addetti alla protezione dati della Posta Svizzera». Modernissimi sistemi di decrittazione, riservatezza nella trasmissione delle informazioni. Amore mio ti scrivo molti bit.

Alessandra Retico

Stato e Comuni sono pessimi pagatori e mettono a rischio i fondi immobiliari

Nel corso del primo trimestre del 2009 la Pubblica Amministrazione ha pagato in media con 52 giorni di ritardo ma per le locazioni è arrivata spesso a sfiorare i 12 mesi. Danneggiando i 500.000 risparmiatori che hanno investito nel settore

MILANO - Il ritardo con cui le Pubbliche Amministrazioni pagano i canoni di locazione sta danneggiando il mercato dei fondi immobiliari, con conseguenze negative per i 500mila risparmiatori che hanno investito nel settore. È la denuncia di Assoimmobiliare, che chiede di invertire la rotta fissando termini certi per il pagamento e varando un nuovo regime sui rimborsi dell'Iva. Soluzioni che però sollevano qualche perplessità tra gli analisti, che dubitano della loro fattibilità. L'indagine European Payment Index, condotta dalla multinazionale di credit management Intrum Justitia, conferma questa situazione: se il settore pubblico pagasse nei tempi prescritti le prestazioni ricevute, l'economia del Vecchio Continente riceverebbe una spinta di 65 miliardi, 16 miliardi a considerare la sola Italia. Nel corso del primo trimestre 2009, infatti, nel nostro paese la Pubblica Amministrazione ha pagato mediamente con 52 giorni di ritardo, contro i 37 della media continentale. I massimali, però, sono nettamente superiori alla media e, nel caso dei canoni di locazione, si arriva spesso a sfiorare i dodici mesi. Questa situazione — lamenta Assoim-

mobiliare — provoca la non finanziabilità degli immobili e la revoca dei mutui da parte delle banche finanziatrici. A questo si aggiunge, poi, il ritardo nei rimborsi Iva richiesti nelle dichiarazioni annuali, che in molti casi arrivano dopo quattro o cinque anni. L'associazione fa notare che questi due elementi, in un momento difficile per l'economia, penalizzano le imprese e le sgr del comparto, impediscono il rilancio degli investimenti, ma soprattutto danneggiano i risparmiatori. Da qui una serie di proposte per invertire il trend: innanzitutto Assoimmobiliare chiede di fissare un termine massimo di sei mesi entro il quale le PA devono essere tenute a pagare i canoni di locazione. Quindi, viene auspicata un'accelerazione nei rimborsi Iva annuali nel termine massimo di dodici mesi. Infine, c'è la richiesta di consentire il ritiro della richiesta di rimborso Iva annuale qualora entro dodici mesi non venga rimborsata. Franco Casarano, managing partner dello studio LexJus Sinacta di Milano, solleva qualche riserva su queste soluzioni: «Il problema del ritardo nei pagamenti da parte del settore pubblico è innegabile e crea pesanti distorsioni al mercato. Oc-

corre però puntare su soluzioni realizzabili: oggi la legge impone a tutti i debitori di pagare alla scadenza naturale, altrimenti scattano i decreti ingiuntivi. Pertanto, una dilazione di sei mesi non risolverebbe certo il problema». In sostanza, gli enti pubblici continuerebbero a non onorare i contratti e, anzi, otterrebbero un beneficio in termini di mancata maturazione degli interessi di mora. Anche sulle ricette relative ai rimborsi Iva, Casarano si mostra titante e suggerisce un'altra strada: «I fondi potrebbero puntare piuttosto su un miglioramento della fiscalità relativa agli immobili presenti nei centri commerciali. Attualmente, le società immobiliari sono considerate dal Fisco alla stregua dei cittadini privati proprietari di immobili in queste aree, per cui non possono detrarre l'Iva relativa alla gestione dei servizi e degli impianti comuni. Un regime separato, che consenta a queste società di recuperare l'imposta sul valore aggiunto è tecnicamente realizzabile e avrebbe il valore di una compensazione per i problemi sopra citati», aggiunge Casarano. Enrico Tarchi, socio dello Studio Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher, ritiene che si po-

trebbe verificare la disponibilità delle banche ad inserire nei contratti di finanziamento delle clausole in base alle quali, in determinati contesti di default causati dai ritardi nei pagamenti o dei rimborsi da parte della PA, i fondi possano cedere l'Iva agli stessi istituti di credito e/o concedere una sospensione temporanea dei pagamenti (stand-still). Luca Dondi, analista di Nomisma, circoscrive l'impatto di queste fenomeni sull'intero mercato: «Su circa 220 fondi immobiliari presenti in Italia, solo una ventina può vantare in portafoglio immobili locati alla Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, il mutamento delle regole sulla morosità avrebbe una portata limitata». Dondi sottolinea, piuttosto, la necessità di altre misure per far crescere il settore: «I fondi immobiliari italiani sono ormai molto sbilanciati sui risparmiatori istituzionali, mentre in altri paesi europei si riscontra una maggiore partecipazione da parte della componente retail a iniziative di investimento immobiliare. Una maggiore diversificazione non può che aiutare il nostro mercato a crescere, in termini di solidità e affidabilità».

Luigi Dell'Olio

Pubblico e privato. Un rapporto di Unioncamere. Tra il 2003 e il 2007 il perimetro si è allargato del 12%. Nel Nord meno rendiconti in rosso

Le mani dei sindaci su 5 mila aziende

Cresce il peso dei comuni sul mercato. Con risultati alterni. Il caso dell'Amia di Palermo

Ad affondare i bilanci dell'Amia, la società municipalizzata per lo smaltimento dei rifiuti controllata dal Comune di Palermo, non sono state certamente le spese della trasferta araba di alcuni suoi altissimi dirigenti. Anche se fa un certo effetto apprendere che per quel viaggio, organizzato per l'eventuale partecipazione a una gara per la raccolta differenziata negli Emirati Arabi (non avevano abbastanza rogne a Palermo?) sarebbero stati spesi 300 mila euro o giù di lì per viaggio, alberghi e generi di conforto. L'ultimo bilancio ufficialmente disponibile dell'Amia dice che quell'azienda nel 2007 ha perso 84.473 euro al giorno, due milioni 534 mila al mese, 30 milioni 832.928 euro nell'intero anno. Secondo un dispaccio *Ansa* del 10 giugno scorso l'azienda municipalizzata che era presieduta fino al 2008 dal senatore del Popolo della Libertà in servizio permanente effettivo Vincenzo Galioto «adesso ha un buco in bilancio per 150 milioni di euro». Un bel guaio per il sindaco di Palermo Diego Cammarata, esponente del centrodestra. Il quale potrebbe tuttavia invocare a ragione il detto: «Mal comune, mezzo gaudio». Secondo l'ultimo rapporto dell'Unioncamere in Italia ci sono 5.152 società di capitali partecipate o controllate dagli enti locali, come appunto la palermitana Amia. Il loro numero è aumentato del 12% fra il 2003 e il 2007, passando da 4.604 a 5.152. Alla faccia della presunta cura dimagrante imposta dalle privatizzazioni allo Stato imprenditore, il

numero di enti locali (Comuni, Province, Regioni e Comunità montane) che hanno partecipazioni azionarie di qualche genere ha raggiunto quota 7.721. Sarebbe come dire che circa il 90% degli enti locali ha interessi in almeno un'impresa. Ma come la gestisce? Restando sempre all'ultimo rapporto Unioncamere, a pagina 256 c'è illuminante tabella sui risultati d'esercizio di queste società pubbliche. Ebbene, mentre al Centro Nord la percentuale delle imprese pubbliche in utile è cresciuta fra il 2003 e il 2007 dal 62 al 64% del totale (Emilia-Romagna e Umbria sono le più virtuose, con il bilancio in nero per il 70% delle aziende), al Sud è invece calata dal 57 al 55%. Nelle Regioni meridionali le imprese pubbliche in perdita

erano al 31 dicembre 2007 il 42%, contro il 35% del Centro Nord e il 39% di quattro anni prima. In Sicilia le società in deficit erano passate dal 26 al 38%, con un aumento di ben 12 punti. In Puglia la crescita delle aziende in passivo era stata ancora superiore, dal 35 al 48%. Mentre in Calabria le società in perdita erano poco meno che raddoppiate, dal 37 al 63% addirittura. Per non parlare del Molise, dove le imprese degli enti locali in rosso fisso erano rimaste, sì, allo stesso livello del 2003. Ma che livello: l'83% del totale. Insomma, il detto «mal comune mezzo gaudio» in questo caso funziona davvero. Anche se c'è poco da stare allegri.

Sergio Rizzo

Il punto sulla spesa comunitaria

A Sibari la "due giorni" della Sorveglianza Por

CATANZARO - Parte oggi a Sibari la "due giorni" del Comitato di Sorveglianza dei Por (Piani operativi regionali). Un evento atteso dalla Regione che sul Por 2000 – 2006 ha dimostrato una performance eccezionale anche secondo la Commissione Europea. Sui fondi europei la Giunta Loiero ha recuperato i ritardi della precedente amministrazione e ne ha corretto le storture. Il lavoro impostato nei diversi dipartimenti ha avuto buoni riscontri negli audit della Commissione europea. Oggi l'immagine della Calabria in Europa è completamente cambiata: la regione che fino a qualche anno fa era incapace di spendere i fondi europei, è diventata una delle più virtuose. Tra vecchio e nuovo Por ci sarà una staffetta senza intoppi che permetterà di proseguire speditamente con nuovi bandi e nuovi investimenti. «Dopo il disastro sul Fse avvenuto dal 2000 al 2005 – ha ricordato Maiolo – l'Ue ha bloccato i pagamenti per quattro anni. La nostra credibilità era veramente a zero. Per recuperarla abbiamo dovuto dar prova di essere capaci di monitorare e rendicontare sui fondi Por. Solo così siamo riusciti a convincere l'Ue a riaprire i pagamenti lo scorso aprile».

L'innovativo strumento urbanistico

Un piano territoriale in quattro comuni per "gestire" il tempo

POLISTENA - I comuni di Cinquefrondi, Melicucco, Polistena e San Giorgio Morgeto, continuano fattivamente quella collaborazione che ormai da lungo tempo li vede insieme. In forma associata, hanno, difatti, predisposto una nuova e importante iniziativa in materia di urbanistica e pianificazione territoriale: il Piano territoriale degli orari (Pto), dal titolo "La Città e il Tempo", in risposta al bando regionale del Dipartimento urbanistica e governo del territorio, finalizzato,

appunto, alla concessione di contributi per la predisposizione di tali piani, e strettamente connesso con il già redigendo Piano strutturale. Il Pto è uno strumento unitario, teso a realizzare il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città, e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. È in tal senso, quindi, che la struttura unica associata per le politiche comunitarie e i programmi di sviluppo ha pensato di sviluppare il piano dei quattro comuni interessati. Il piano,

che è stato curato dalla dott.ssa Grazia Gioè, nella sua qualità di coordinatore tecnico-scientifico della struttura, con sede in Polistena, è articolato in progetti, tutti rispondenti alle finalità principali della legge n. 53/2000, ovvero «migliorare la fruibilità dei servizi dei Comuni interessati e, al tempo stesso, la qualità del tempo dei cittadini residenti, consapevoli che ciò significa agire anche sulla loro qualità di vita, nonché sulla qualità urbana dei luoghi in cui vivono». Fra le

numerose linee di azione progettuali messe in campo dal Pto associato, meritano di essere menzionate quelle relative all'istituzione dell'Ufficio tempi intercomunale e di un tavolo di concertazione permanente con tutte le parti sociali interessate, così come la promozione della banca del tempo, la creazione di un forum femminile, e l'organizzazione di un colloquio nazionale connesso ad una mostra d'arte intitolata "Tempi della Città nel Progetto Urbano: Sguardi Femminili».